



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA

Via Porta Fabbrica, 1, 54100 Massa – Tel. 0585.4901 – Fax 0585.41245
Codice fiscale 00181760455 – Partita iva 00181760455
Sito Internet: www.comune.massa.ms.it

SETTORE 5 – PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA

COMUNE DI MASSA
Prot. 2017/00019495 del 06-04-2017
Sezione: PARTENZA - U.O. EDILIZIA RESIDENZIALE



Agli Istruttori tecnici
SEDE

OGGETTO: Riqualficazione energetica di edifici esistenti in deroga alle distanze, ai sensi dell'art.14, comma 7, D.lgs 04/07/2014 n° 102.

Con riferimento agli interventi di riqualficazione energetica di edifici esistenti, disciplinati dall'art. 14, comma 7¹, D.lgs 04/04/2017, n° 102 e facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenute dagli addetti a i lavori, si precisa quanto segue:

- le deroghe alle distanze ivi previste, si applicano anche agli edifici che, al momento dell'intervento di riqualficazione energetica, già si trovino a distanza inferiore al minimo, purché detti edifici siano legittimi o siano stati legittimati con sanatoria edilizia;

- al fine di consentire il risparmio energetico, la norma consente di derogare anche alle distanze di metri 10 tra pareti finestrate di edifici antistanti di cui all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n°1444, trattandosi di "*distanze minime tra edifici*".

Il Dirigente del Settore
Arch. ~~Renicio~~ Ticciati

¹ D.Lgs. 04/07/2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2014, n. 165.

Art. 14. Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica In vigore dal 26 luglio 2016

7. Nel caso di interventi di riqualficazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

U.O. Edilizia privata - 0585/490219